

Delibera n° 545

Estratto del processo verbale della seduta del

24 marzo 2023

oggetto:

ACCORDO TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE SULLA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEL COMPENSO ANNO 2023 E DEI RESIDUI DEGLI INCENTIVI EX ART 8 E DEL FONDO PONDERAZIONE QUOTE CAPITARIE. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

Rilevato che:

- con DGR n. 2249 del 24.11.2016 è stato approvato l'A.I.R. 2016-2018, scaduto il 31.12.2018, che ha disciplinato, tra l'altro, all'art. 8 gli obiettivi assistenziali e gestionali dei MMG stabilendo un incentivo economico fino a 8,00 euro/anno per assistito commisurato al raggiungimento di tali obiettivi.; tali importi assorbivano anche gli obiettivi finanziati con il fondo "specifici programmi" e gli obiettivi dovevano essere stabiliti annualmente in sede di Comitato Regionale ex art. 24;
- l'Accordo integrativo regionale "ponte" per i medici di medicina generale sottoscritto il 23 luglio 2019 approvato con DGR n. 1381/2019 del 09.08.2019 con lo scopo primario di garantire una serie di azioni propedeutiche alla definizione del nuovo AIR triennale ha prorogato transitoriamente, per quanto qui di interesse, il sistema incentivante "ex art.8";
- con l'Intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 e successive modifiche rese esecutive con la DGR 1737/2020, con la DGR 1552/2021 e la DGR 1205/2022, sono stati approvati gli obiettivi assistenziali gestionali ex art. 8 per gli anni 2020 – 2021 sempre nelle more della conclusione delle trattative per la stipula dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 e conseguente stesura del nuovo AIR triennale;
- per l'anno 2022 sono stati approvati con DGR n. 1865/2022 gli obiettivi assistenziali gestionali "ex art.8" formulati nelle more della conclusione delle trattative per la stipula del nuovo AIR triennale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ACN triennale 2016-2018;
- in data 28.04.2022 è infatti entrato in vigore il nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale relativo al triennio 2016-2018 il quale stabilisce all'art. 8 che i nuovi Accordi Integrativi Regionali attuativi sono da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione dell'atto di programmazione regionale adottato con DGR 1597 del 28.10.2022;
- il nuovo ACN disciplina puntualmente all'art. 47 il trattamento economico stabilendo, in particolare, al comma 2, lett. B relativa alla Quota variabile, che:
 - le risorse della quota variabile sono ripartite tra le AFT in ragione degli obiettivi assegnati ed in coerenza con la numerosità della popolazione assistita e la gravosità delle patologie croniche per le quali viene garantita la presa in carico;
 - nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali vengono definite le modalità per la corresponsione della quota variabile in ragione dei risultati raggiunti dalla AFT di appartenenza in relazione agli obiettivi assegnati, facendo riferimento a specifici indicatori;

e, al comma 4, dispone che le eventuali integrazioni già stabilite con Accordi Integrativi Regionali sono negoziate a livello regionale nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 3, comma 4 dell'ACN;

- l'atto di programmazione regionale adottato con DGR 1597 del 28.10.2022, con il quale sono state istituite le forme organizzative monoprofessionali (AFT) secondo i nuovi criteri generali previsti dall'ACN 2022, prevede che la piena attuazione verrà progressivamente raggiunta attraverso la sottoscrizione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) a modifica dei previgenti e che le AFT e le nuove Medicine di gruppo integrate esistenti intese quali forme associative costituite ed avviate su iniziativa dei medici convenzionati preesistenti cesseranno secondo le modalità che verranno definite dai nuovi Accordi Integrativi Regionali in attuazione di quanto previsto dall'atto di programmazione stesso;

Dato atto che con nota prot. 256435/2022 sono stati formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti i rappresentanti sindacali indicati dalle OOSS legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, dell'ACN 2022;

Preso atto che in data 16.03.2023, dopo articolata trattativa, è stato raggiunto l'accordo sulla definizione dei criteri per l'attribuzione della quota variabile del compenso per l'anno 2023; sull'utilizzo dei residui degli incentivi ex art. 8 e sulla ripartizione dei residui del fondo ponderazione quote capitarie;

Visto l'Accordo Integrativo Regionale (AIR) perfezionato in data 21.03.2023 mediante sottoscrizione dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e delle Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale sulla definizione dei criteri per l'attribuzione della quota variabile del compenso anno 2023 e dei residui degli incentivi ex art. 8 e del fondo ponderazione quote capitarie;

Ritenuti condivisibili i contenuti dell'AIR sopra citato in quanto:

- 1) stabilisce le modalità ed i criteri per l'attribuzione della quota variabile del compenso anno 2023 ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. B dell'ACN vigente nelle more della conclusione delle trattative per la stipula dei nuovi accordi integrativi regionali che disciplineranno le forme organizzative dei medici del ruolo unico dell'assistenza primaria secondo i nuovi criteri generali previsti dall'ACN recepiti nell'atto di programmazione regionale adottato con DGR 1597 del 28.10.2022;
- 2) prevede, per la declinazione degli obiettivi specifici da attuarsi mediante gli Accordi Attuativi Aziendali, l'innovativa introduzione degli indicatori LEA-CORE del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) di cui al DM 12 marzo 2019 al fine di permettere una omogeneità di confronto tra le Aziende della Regione per monitorare anche gli obiettivi della medicina generale, favorire un benchmarking virtuoso per il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione e consentire la verifica - secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e della appropriatezza - che tutti i cittadini della regione ricevano le cure e le prestazioni rientranti nel LEA;
- 3) sblocca ingenti risorse a favore dei medici di medicina generale accantonate e già nella disponibilità dei bilanci aziendali che necessitavano di un accordo regionale per consentire la loro ripartizione e per la definire le priorità sul loro utilizzo;

Ricordato che il punto 10 dall'AIR 2016-2018 di cui alla DGR 2249/2016 stabiliva, quanto all'incentivo pari a euro 8,00 per assistito/ANNO comprensivo del fondo specifici programmi, che lo stesso doveva essere erogato coerentemente con gli obiettivi assegnati alle scadenze temporali indicate nel periodo di vigenza dell'Accordo e che eventuali quote non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario di questo incentivo, dovessero essere utilizzate nel corso dell'anno successivo secondo priorità stabilite di volta in volta di comune accordo in sede di Comitato Regionale, all'epoca preposto alla definizione degli accordi regionali;

Dato atto che le Aziende sanitarie hanno certificato i seguenti residui di cui punto 10 dall'AIR 2016-2018 relativi al triennio 2016-2018 accantonati a bilancio come debiti verso la Regione:

ASUGI € 4.041.569,34

ASUFC € 4.163.341,26

ASFO € 1.245.857,88;

Dato atto, altresì, che l'Accordo stabilisce che i residui sopra citati vengono così utilizzati nel corso del 2023:

- a. 40 % per implementare gli obiettivi finalizzati al governo clinico previsti al punto 2 dell'AIR;
- b. 60 % da utilizzare per fronteggiare l'emergenza derivante dalla carenza di professionisti e garantire la continuità clinica e/o migliorare l'accessibilità all'assistenza primaria;

Rilevato inoltre che, in attuazione dell'art. 59, lett. A), commi 4, 5, 6 e 7 dell'ACN 2005 e s.m.i., l'AIR stabilisce che le Aziende liquidano a favore dei medici aventi diritto entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo i residui relativi al periodo 01.01.2014 – 31.12.2022 del fondo non riassorbibile per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie in rapporto al periodo di attività convenzionale effettivamente svolta ogni anno presso ciascuna Azienda da ciascun medico di assistenza primaria sulla base della seguente proporzione: (importo residuo) / (numero totale di quote mensili di assistiti corrisposte relativi a tutti i medici) X (numero totale di quote mensili corrisposte al singolo medico);

Considerato che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'allegato Accordo del 21.03.2023 si provvede:

- a) con le risorse accantonate nella disponibilità dei bilanci aziendali per la liquidazione a favore dei medici aventi diritto dei residui relativi al periodo 01.01.2014 – 31.12.2022 del fondo, non riassorbibile, per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie;
- b) con le risorse finanziate per l'anno in corso con il fondo per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico costituito con la quota di 4,74 euro/anno per assistito;
- c) con le risorse previste dall'Attività finalizzata/sovraziendale numero 31 "Finanziamento AIR Medicina convenzionata" prevista dalla DGR n. 233 del 10.02.2023 recante: "LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2023. Approvazione preliminare." relativamente alla quota di 3,26 € euro/anno per assistito quale integrazione della Regione destinata al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali indicati al punto 2 dell'Accordo;
- d) con le risorse già presenti nei bilanci delle Aziende relativamente ai residui di cui punto 10 dall'AIR 2016-2018 relativi al triennio 2016-2018 accantonati a bilancio come debiti verso la Regione;

Evidenziato che l'integrazione economica di 3,26 € euro/anno per assistito prevista dall'Accordo è letterale attuazione della potestà di integrazione aggiuntiva dei livelli assistenziali prevista dall'art.8, comma 1, del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nella parte in cui alla lettera oa) consente alle Regioni di intervenire sui livelli di assistenza con relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'Accordo con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale sulla definizione dei criteri per l'attribuzione della quota variabile del compenso anno 2023 e dei residui degli incentivi ex art. 8 e del fondo ponderazione quote capitarie perfezionato il 21.03.2023;

Dato atto che lo stesso accordo è stato sottoscritto in modalità digitale da FIMMG, SNAMI e Federazione Cisl medici e, per problemi tecnici, in modalità analogica da SMI e che entrambi gli atti sono allegati sub 1) e sub 2) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Precisato che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dagli accordi nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia e, in particolare:

- utilizzare le risorse messe a disposizione dall'Accordo nel loro ammontare complessivo;
- impiegare in via prioritaria le risorse del fondo per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico costituito, come da ACN, con la quota di 4,74 euro/anno per assistito;
- trasmettere tempestivamente alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità gli Accordi Attuativi Aziendali adottati;
- trasmettere entro il primo semestre 2024 alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità una relazione sull'attività annuale svolta dai medici in sede di AFT e sulla partecipazione agli obiettivi prefissati nonché sul grado di raggiungimento di detti obiettivi;
- procedere alla liquidazione degli incentivi entro il mese di maggio 2024 (mensilità di aprile 2024);

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'accordo perfezionato il 21.03.2023 tra l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale sulla definizione dei criteri per l'attribuzione della quota variabile del compenso anno 2023 e dei residui degli incentivi ex art. 8 e del fondo ponderazione quote capitarie;
2. di dare atto che lo stesso accordo è stato sottoscritto in modalità digitale da FIMMG, SNAMI e Federazione Cisl medici nonché in modalità analogica da SMI e che entrambi gli atti sono allegati sub 1) e sub 2) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo di cui al punto 1. si provvede:
 - a) con le risorse accantonate nella disponibilità dei bilanci aziendali per la liquidazione a favore dei medici aventi diritto dei residui relativi al periodo 01.01.2014 – 31.12.2022 del fondo, non riassorbibile, per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie;

- b) con le risorse finanziate per l'anno in corso con il fondo per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico costituito con la quota di 4,74 euro/anno per assistito;
 - c) con le risorse previste dall'Attività finalizzata/sovraziendale numero 31 "Finanziamento AIR Medicina convenzionata" prevista dalla DGR n. 233 del 10.02.2023 recante: "LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2023. Approvazione preliminare." relativamente alla quota di 3,26 € euro/anno per assistito quale integrazione della Regione destinata al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali indicati al punto 2 dell'Accordo;
 - d) con le risorse già presenti nei bilanci delle Aziende relativamente ai residui di cui punto 10 dall'AIR 2016-2018 relativi al triennio 2016-2018 accantonati a bilancio come debiti verso la Regione;
4. di precisare che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi derivanti dall'accordo nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia e, in particolare:
- utilizzare le risorse messe a disposizione dall'Accordo nel loro ammontare complessivo;
 - impiegare in via prioritaria le risorse del fondo per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico costituito, come da ACN, con la quota di 4,74 euro/anno per assistito;
 - trasmettere tempestivamente alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità gli Accordi Attuativi Aziendali adottati;
 - trasmettere entro il primo semestre 2024 alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità una relazione sull'attività annuale svolta dai medici in sede di AFT e sulla partecipazione agli obiettivi prefissati nonché sul grado di raggiungimento di detti obiettivi;
 - procedere alla liquidazione degli incentivi entro il mese di maggio 2024 (mensilità di aprile 2024);
5. di dare atto che l'Accordo è reso esecutivo dalla data di adozione della presente deliberazione e scade il 31.12.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE